Documento 02/04/2012 RICHIESTA PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento RICHIESTA PARERE

Numero

Data 02/04/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1571

Note

Allegati

Titolo POSSIBILITÀ DI DUPLICE ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A E B DELL'ALBO – RISPOSTA DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ DATATA 8 GIUGNO 2010 – CONSEGUENZE SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE E SUL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO – RICHIESTA URGENTE DI INDICAZIONI - SOLLECITO

Testo L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila ha trasmesso a questo Consiglio una richiesta di parere sulla possibilità di duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo in settori differenti (in allegato).

Come noto, a seguito dei pareri Ministero della Giustizia 16/06/2009, prot. DAG. 81583.U, e Ministero dell'Università 8/06/2010, prot. 2365, la questione interpretativa si è risolta nell'ammettere la contemporanea iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo in settori differenti, previo superamento del relativo esame di Stato.

L'Ordine provinciale, in conseguenza di ciò, chiede quali siano le conseguenze sulla quota di iscrizione da versare al Consiglio dell'Ordine (di cui una parte va al Consiglio Nazionale) e sul diritto di elettorato attivo e passivo (v. sempre il quesito dell'Ordine provinciale allegato).

Per quanto concerne il primo punto – la quota annuale di iscrizione per il funzionamento dell'Ordine – in precedenti avvisi ministeriali sull'argomento vi sono elementi e spunti che sembrano spingere per la tesi del duplice pagamento, mentre la natura del contributo (che, ai sensi dell'art.5, punto 2), legge 24/06/1923 n.1395, serve per il funzionamento della struttura dell'Ordine, sia come mezzi sia come personale) deporrebbe verso l'unicità del pagamento, dato che il professionista – pur se iscritto in due sezioni – impegna pur sempre l'Ufficio come una persona sola.

In sostanza potrebbe sostenersi che per il contributo annuale debba valere lo stesso principio affermato in relazione alla tassa di concessione governativa dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12 maggio 2006 n. 59/E, allegata alla circolare CNI n.508/2006 (rinvenibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it) : "Si precisa che l'iscrizione in ciascun settore di ogni sezione dell'albo degli Ingegneri comporta il pagamento

della relativa tassa sulle concessioni governative, poiché la stessa permette l'esercizio della specifica attività professionale" (in allegato).

Seguendo questa impostazione, dalla contemporanea duplice iscrizione discende per l'iscritto l'obbligo di versare una doppia quota di iscrizione, in quanto l'iscrizione presso l'ulteriore settore (dell'altra sezione dell'albo) consente al professionista di "poter procedere allo svolgimento effettivo dell'attività conseguente" (v. il citato parere del 2009 del Ministero della Giustizia, allegato alla circolare CNI n.244/2009 e qui per comodità ritrasmesso).

Poiché però la questione non è pacifica e non risultano precedenti specifici al riguardo, si ritiene necessario richiedere – anche su questo punto – l'autorevole parere delle Autorità ministeriali in indirizzo, fermo restando che, ad avviso del Consiglio Nazionale, appare più ragionevole (oltre che meno squilibrata e gravosa sul piano economico per gli iscritti) la soluzione che privilegia l'unicità del contributo di iscrizione, in quanto versamento legato ai servizi ricevuti dall'Ordine e non ai settori di attività.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto – le ricadute in materia di elettorato attivo e passivo della possibilità di duplice iscrizione nelle due sezioni dell'albo in settori diversi – il Consiglio Nazionale aveva già per tempo interessato il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Università.

Con richiesta di parere datata 5/07/2010 (in allegato), infatti, erano state avanzate le prime domande che sorgevano per effetto del principio della doppia iscrizione in due settori appartenenti alle sezioni A e B dell'albo, che qui si riportano per estratto.

Il soggetto – in possesso del necessario titolo di studio e che ha conseguito la corrispondente abilitazione, mediante superamento dell'apposito esame di Stato (ad es., un iscritto al settore c) dell'informazione, della sezione B dell'albo, avendo ottenuto i relativi requisiti, viene iscritto al settore a) civile e ambientale, della sezione A dell'albo) – può essere iscritto in due settori differenti delle due sezioni dell'albo.

I) Può, dunque, in tal caso, votare due volte, sia per la sezione B, sia per la sezione A dell'albo? (elettorato attivo)

II) In caso affermativo, il numero complessivo degli iscritti all'albo dovrà variare (venendo considerato come + 2 iscritti), oppure quella persona, nei conteggi previsti dalla legge, dovrà risultare sempre come un solo iscritto?

III) Lo stesso professionista in esame potrà candidarsi sia per la sezione A, sia per la sezione B dell'albo? (elettorato passivo)

Oppure dovrà scegliere tra le due sezioni – prima delle votazioni per il rinnovo del Consiglio – e presentare la propria candidatura soltanto per una delle due sezioni dell'albo?

IV) Qualora invece la persona di cui sopra si ritenga possa candidarsi in entrambe le sezioni di appartenenza, come intende il Ministero regolare la disciplina della decadenza/ diritto di opzione dalla carica, nell'eventualità che il professionista risulti eletto in entrambe le sezioni dell'albo? (Pare indubitabile, infatti, che per un corretto funzionamento del Consiglio, questi potrà assumere solo un ruolo al suo interno, e quindi o Consigliere della sezione B oppure Consigliere della sezione A dell'albo, dovendo quindi rinunciare ad una delle due cariche).

Come si vede, si tratta di stabilire, come già avvenuto per le cariche di Consigliere dell'Ordine territoriale e Consigliere nazionale (art.5, comma 3, DPR 169/2005), se tale incompatibilità sussista al momento di presentazione delle candidature o al momento della proclamazione.

Sono tutti aspetti, questi, che attendono un chiarimento – auspicabilmente di carattere normativo e rivolto a tutte le professioni interessate dal DPR 328 – dei Ministeri in indirizzo, al fine di orientare correttamente l'azione e l'organizzazione degli Ordini provinciali, impedendo loro di commettere inconsapevoli errori al momento del rinnovo degli attuali Consigli.

Su tale richiesta di parere e su tali quesiti i Ministeri non si sono ancora pronunciati, informando soltanto il Ministero della Giustizia che della questione è stato interessato l'Ufficio Legislativo del Dicastero (v. la risposta Ministero Giustizia prot. m_dg.DAG.16/11/2010.0148147.U, allegata).

Adesso, a distanza di due anni, la nota dell'Ordine dell'Aquila ripropone la questione della possibilità per l'iscritto in due sezioni di esercitare due volte il diritto di voto e, in ipotesi, di candidarsi ed essere eletto in entrambe le sezioni dell'albo, ragione per cui si richiede alle medesime Autorità in indirizzo di pronunciarsi, ognuna per quanto di competenza, nel merito della problematica evidenziata.

Il Consiglio Nazionale è dell'avviso che l'iscritto in questione (pur se iscritto in due diverse sezioni dell'albo) non possa esercitare il diritto di voto due volte e quindi possa votare una volta sola, mentre ritiene che non vi siano ostacoli alla praticabilità di una duplice candidatura, sia per la sezione A, sia per la sezione B, con obbligo di opzione per una soltanto, entro tempi prestabiliti, in caso di elezione in entrambe le sezioni (elettorato passivo), fermo restando che sulla possibilità di una duplice legittimazione elettorale attiva e passiva l'ultima parola spetta ai Ministeri in indirizzo.

Con la presente si sollecita quindi l'autorevole pronunciamento del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Università sui quesiti contenuti nella richiesta di parere CNI datata 5/07/2010 – che ad ogni buon conto si allega – sulle ricadute del principio della contemporanea doppia iscrizione nelle due sezioni dell'albo sul diritto di elettorato attivo e passivo per risolvere in maniera chiara, completa ed esaustiva tutti i dubbi al riguardo e permettere ai Consigli degli Ordini provinciali di orientarsi correttamente e nel rispetto della legge al momento delle elezioni.

Con l'occasione, si richiede inoltre di pronunciarsi ufficialmente sull'obbligo dell'iscritto in due diverse sezioni dell'albo degli Ingegneri di versare due volte il "contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine", ex art.37, punto 4), RD 23/10/1925 n.2537, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza.

Confidando in un cortese e pronto riscontro, si porgono i sensi della più viva stima.

ALLEGATI:

1)Richiesta parere Ordine di L'Aquila del 22/02/2012;

2)Parere Ministero della Giustizia del 16/06/2009;

3)Risoluzione Agenzia delle Entrate n.59/E del 12705/2006;

4)Richiesta di parere CNI del 5/07/2010;

5)Risposta Ministero Giustizia del 16/11/2010.